



## DETERMINA N. 155

**Oggetto: Anticipazione Trattamento Fine Rapporto –omissis-.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

**Vista** la legge 28/01/94, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni; dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernenti le Autorità portuali di cui alla legge 28/01/1994 n. 84;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Vista** la legge 6 novembre 2012 n. 190 ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”;

**Vista** la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 13/01/2017 con la quale l'ing. Francesco Messineo è stato nominato Segretario Generale dell'Ente;

**Vista** la nota protocollo numero 17401 del 24 luglio 2019 inoltrata dal dipendente –omissis- tesa ad ottenere un'anticipazione sul proprio accantonamento T.F.R. nella misura massima consentita dalla normativa vigente per l'acquisto della prima casa in favore del figlio;

**Considerato** che l'art. 2120 del c.c. nonché l'art. 20 del vigente CCNL per i dipendenti dell'Autorità portuale di Napoli prevedono la possibilità di erogare una anticipazione sul Trattamento di Fine Rapporto;

**Visto** che l'accantonamento del TFR relativo al dipendente –omissis-, risulta pari a € -omissis- = alla data del 31/12/2018;

**Visto** che l'anzianità di servizio del dipendente in questione consente tale erogazione;

**Considerato** che sussiste la disponibilità sui competenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario;

**Tenuto conto** tuttavia che l'erogazione dell'anticipazione, per la parte del TFR maturata a valere dal 2007, soggiace alla condizione inderogabile che l'importo dell'anticipazione possa essere compensato con i contributi da versare all'INPS;



## DETERMINA

**Art. 1** – di autorizzare, a favore del dipendente –omissis-, la corresponsione di una anticipazione del TFR nella misura del settanta per cento nel primo mese utile in cui sia resa possibile la compensazione con i contributi da versare all'INPS.

**Art. 2** – In applicazione della legge 297/82 l'anticipazione sarà detratta a tutti gli effetti dal TFR spettante;

**Art. 3** – La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario che nel presentano la disponibilità.

Napoli, 10.09.2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Francesco MESSINEO